

REGOLAMENTO (UE) N. 626/2013 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 1344/2011 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per ottanta nuovi prodotti che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio ⁽¹⁾. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere inseriti in tale allegato.
- (2) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per quindici prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011. Di conseguenza, tali prodotti dovrebbero essere soppressi da detto allegato.
- (3) È necessario modificare la designazione dei prodotti per 22 sospensioni contenute nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato nonché degli adattamenti linguistici. Inoltre, i codici TARIC di otto prodotti dovrebbero essere modificati. Inoltre, per tre prodotti la classificazione multipla è considerata necessaria, mentre per dodici prodotti la classificazione doppia non è più ritenuta necessaria.
- (4) Le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche tecniche dovrebbero essere soppresse dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 e reinserite in tale elenco con le nuove designazioni dei prodotti o con i nuovi codici NC o TARIC.
- (5) Per tre prodotti è interesse dell'Unione modificare la data del riesame obbligatorio conformemente all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1344/2011. Le sospensioni oggetto del riesame dovrebbero pertanto

essere soppresse dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 e reinserite in tale elenco con l'indicazione dei nuovi termini per il riesame obbligatorio.

- (6) A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco negli elenchi delle sospensioni inserite e delle sospensioni soppresse specificate nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento.
- (7) In considerazione del loro carattere temporaneo, le sospensioni elencate nell'allegato I dovrebbero essere sistematicamente riesaminate, al più tardi cinque anni dopo la loro applicazione o il loro rinnovo. Inoltre, la soppressione di talune sospensioni dovrebbe essere consentita in qualsiasi momento, a seguito di una proposta presentata dalla Commissione sulla base di un riesame condotto su iniziativa della stessa o su richiesta di uno o più Stati membri, qualora non sia più interesse dell'Unione mantenere le sospensioni oppure a causa dell'evoluzione tecnica dei prodotti, del mutare delle circostanze o delle tendenze economiche del mercato.
- (8) Poiché è necessario che le sospensioni stabilite nel presente regolamento prendano effetto a decorrere dal 1° luglio 2013, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere da tale data ed entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1344/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 è così modificato:

- 1) sono inserite le righe corrispondenti ai prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) sono soppresse le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.

